

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

per l'autorizzazione temporanea allo svolgimento di attività clinica di medico chirurgo nell'ambito di iniziative di formazione o di aggiornamento presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ai sensi dell' art. 39-ter del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 da parte di cittadini non comunitari in possesso della qualifica di **medico** acquisita in un Paese non comunitario

Ai sensi del D.M. 10 aprile 2018 (pubblicato nella G.U. n. 154 del 5/07/2018) la seguente documentazione può essere trasmessa esclusivamente tramite l'azienda ospedaliera, l'azienda ospedaliera universitaria o l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che organizza l'iniziativa di formazione o di aggiornamento, a cui il medico non comunitario chiede di essere ammesso.

1) Dichiarazione del Direttore generale dell'Ente che organizza l'iniziativa di formazione o aggiornamento, in qualità di rappresentante legale, che attesti la denominazione e la durata del corso e che, durante le iniziative di formazione o di aggiornamento, le attività professionali dei soggetti che chiedono l'autorizzazione, sono svolte esclusivamente all'interno della struttura e sotto la costante supervisione di un tutor, regolarmente abilitato all'esercizio della professione di medico, nonché dipendente della struttura sede di svolgimento del corso;

2) Copia di un documento di identità in corso di validità, nel quale sia presente la firma del richiedente. Nel caso i documenti presentati rechino dati anagrafici diversi deve essere esibita adeguata certificazione atta a comprovare che i documenti esibiti sono riconducibili alla stessa persona.

3) Copia autenticata * del titolo di studio posseduto, accompagnato da un certificato nominativo, rilasciato dall'Istituto/Università presso cui il titolo è stato conseguito, contenente l'indicazione della durata legale del corso e l'elenco degli esami sostenuti.

4) Copia autenticata * del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di medico nel Paese in cui si esercita la professione, se ivi previsto.

5) Copia autenticata * dell'iscrizione all'Albo professionale del Paese in cui si esercita la professione, se ivi previsto.

6) Dichiarazione di valore **in originale** rilasciata dall'Ambasciata o Consolato italiano presente nel Paese dove è stato rilasciato il titolo di studio, che attesti:

- a) che il titolo è stato rilasciato da autorità competente nel Paese di conseguimento;
- b) i requisiti di accesso al corso (scolarità di base);
- c) che il titolo è abilitante all'esercizio della professione di medico nel Paese dove è stato rilasciato;
- d) gli anni di durata del corso di laurea;
- e) l'autenticità della firma apposta sul titolo e la regolarità del titolo stesso (in mancanza di tale certificazione di autenticità, è richiesta la legalizzazione del titolo effettuata dalle competenti Autorità);

7. Attestato di onorabilità professionale (*Good standing*) rilasciato dalla competente Autorità del Paese di origine/provenienza. Da tale documento deve risultare che non sussistono divieti o sospensioni disciplinari e/o amministrative dall'esercizio della professione a carico del richiedente. Il documento deve essere presentato **in originale** e prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda.

8. Attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale all'esercizio della professione, rilasciato dalla competente Autorità del Paese di origine/provenienza. Il documento deve essere presentato **in originale** e prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda.

9. Documentazione che attesti idonea copertura assicurativa o analogo mezzo di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale.

9. Marca da bollo del valore di euro 16,00 da applicare al modulo di domanda.

Note ed avvertenze generali:

Le legalizzazioni dei titoli conseguiti in un Paese non comunitario sono accettate se effettuate dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana, presente nello Stato dove è stato rilasciato il titolo, oppure se effettuate mediante Apostille (Convenzione de L'Aia 5.10.1961).

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una **traduzione in italiano**. Detta traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.

Laddove è richiesta la copia autenticata, i cittadini non comunitari possono ottenere l'autenticazione dei documenti in copia presso l'Ambasciata o Consolato italiano nel Paese di provenienza o in Italia da un notaio, cancelliere o presso gli uffici di qualunque Comune italiano.

L'Amministrazione invierà tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento all'indirizzo dell'Ente organizzatore dell'iniziativa di formazione o di aggiornamento, a cui il medico non comunitario chiede di essere ammesso indicato nella domanda.

Sarà, pertanto, cura dell'interessato dare **tempestiva comunicazione** di ogni variazione dell'indirizzo, che potrà essere comunicato tramite posta.

L'Amministrazione non sarà responsabile delle comunicazioni non pervenute a causa di errata indicazione del recapito o di restituzione al mittente per compiuta giacenza.

Si ricorda che l'autorizzazione temporanea rilasciata ai sensi dell'art. 39-ter del d.lgs 286/1998 consente l'esercizio di attività clinica esclusivamente nell'ambito delle iniziative di formazione ed aggiornamento per le quali è rilasciata, all'interno della struttura in cui le suddette iniziative si svolgono e sotto la supervisione del tutor.

L'autorizzazione temporanea non costituisce riconoscimento della qualifica professionale di medico ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. 394/1999 e s.m e del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m. e pertanto l'esercizio della professione sanitaria in Italia al di fuori dei suddetti limiti costituisce violazione della legge penale.

L'autorizzazione temporanea non consente in ogni caso l'ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria, previste dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m., né ai corsi di dottorato di ricerca.